



Comunità Alto Garda e Ledro

Riva del Garda (TN)

DETERMINAZIONE N. **279** DEL REGISTRO GENERALE

ASSUNTA IL GIORNO: **30.04.2024**

DA

UFFICIO: **AFFARI GENERALI**
SERVIZIO: **ALTRI SERVIZI GENERALI**
CENTRO DI COSTO: **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO**

DoM

OGGETTO:	INFORMATICA - DITTA OLIVETTI S.P.A. - ULTERIORE PROROGA AFFIDAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A SERVIZIO DELL' UFF. TECNICO IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP «APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 - NOLEGGIO» [CIG Z662EDD727]
----------	---

IL RESPONSABILE DI RISULTATO

Premesso che:

- presso l'ufficio tecnico/ambiente della Comunità Alto Garda e Ledro è attualmente installata un'apparecchiatura multifunzione per l'esecuzione di copie cartacee e scansioni fornita dalla ditta Olivetti S.P.A. tramite adesione a Convenzione Consip;
- con determinazione n. 667 di data 22.10.2020, si è provveduto all'adesione alla Convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione 31 - noleggio" per la fornitura a noleggio di un'apparecchiatura Multifunzione A3 monocromatica per gruppi di medio/grandi dimensioni per 36 mesi e, contestualmente, all'impegno della spesa relativa per il periodo 01-12-2020 (data stimata di avvio del servizio) 30-11-2023;
- la convenzione di cui al punto precedente, come illustrato nel documento "Lotto 1 - MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI - Guida alla Convenzione" reperibile sul portale web di Consip www.acquistinretepa.it, prevede testualmente che i corrispettivi previsti per il servizio, "sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla Data di installazione";

Dato atto che:

- l'installazione dell'apparecchiatura in parola è avvenuta in data 04.02.2021, come confermato per le vie brevi dal servizio assistenza della ditta fornitrice;
- il contratto in essere, di durata 36 mesi, ha decorrenza dalla data di installazione e si concluderà pertanto in data 03.02.2024;
- con determinazione n. 768 dd. 24.11.2023, si è proceduto all'integrazione dell'impegno di spesa assunto con la citata determinazione n. 667 dd. 22.10.2020, al fine di fornire idonea copertura finanziaria per la prosecuzione del servizio in essere fino alla scadenza del contratto;
- con determinazione n. 769 dd. 24.11.2023, si è proceduto all'adesione alla *Convenzione Consip «Multifunzione a noleggio 2»* - Lotto 3 - attraverso il noleggio di n.1 apparecchio multifunzione codice articolo fornitore con durata di 60 mesi e produttività B, impegnando contestualmente la spesa derivante;
- in data 28.12.2023 è stato trasmesso attraverso il portale AcquistinretePa, l'ordinativo relativo al servizio di cui al punto precedente;
- ai sensi del Capitolato Tecnico della Convenzione Consip "Multifunzione a Noleggio 2", art. 5.1.1, "Le installazioni (anche ripartite) delle Apparecchiature dovranno avvenire nei seguenti termini essenziali: entro e non oltre 60 (sessanta) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine", per singoli ordinativi di fornitura [...] fino a 300 Apparecchiature per il lotto 3;
- con propria nota di data 02.01.2024, assunta al protocollo della Comunità con n. 103 dd. 03.01.2024, la ditta Olivetti S.P.A. ha comunicato che la data d'installazione del nuovo dispositivo è prevista in data 26.04.2024, proponendo contestualmente la possibilità di prorogare il contratto precedente, in scadenza al 03.02.2024, alle medesime condizioni contrattuali, per un periodo inferiore a 12 mesi;
- con determinazione n. 39 dd. 30.01.2024, si è provveduto a prorogare per il periodo 04.02.2024 - 03.05.2024, al fine di garantire senza soluzione di continuità la disponibilità del dispositivo multifunzione a servizio dell'Ufficio Tecnico della Comunità, il contratto stipulato, in attuazione della determinazione n. n. 667 di data 22.10.2020, con la stessa ditta Olivetti S.p.A. in adesione alla Convenzione Consip "Apparecchiature Multifunzione 31", impegnando contestualmente la spesa relativa;

Considerato che:

- con propria nota di data 27.02.2024, assunta a protocollo della Comunità con n. 2549 dd. 18.02.2024, la summenzionata ditta Olivetti SPA ha comunicato che il protrarsi della crisi geo-politica del traffico commerciale nel Mar Rosso iniziata a dicembre u.s. ha comportato ritardi in tutta la programmazione delle consegne di dispositivi, prospettando possibili dilazioni nella consegna del fotocopiatore in ordine;
- a seguito di confronto da parte dell'Uff. Patrimonio con il servizio assistenza della ditta aggiudicatrice avvenuto per le vie brevi in data 18.04.2024, è stata confermata la perdurante situazione di ritardo nelle consegne, ipotizzando come possibile periodo di attivazione del nuovo servizio di noleggio nei mesi di giugno/luglio 2024;

Ritenuto ora pertanto necessario procedere ad un'ulteriore proroga del servizio di noleggio fotocopiatore a servizio dell'Ufficio Tecnico della Comunità Alto Garda e Ledro, affidato con determinazione n. 667 di data 22.10.2020 mediante adesione alla convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione 31 - noleggio", per un periodo di tre mesi a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto in essere, e quindi dal 04.05.2024 al 03.08.2024, salvo consegna antecedente del nuovo dispositivo;

Verificato che la ditta OLIVETTI S.P.A. è in regola con la posizione contributi come da certificato DURC in scadenza il 02.06.2024;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), in vigore dal 1° gennaio 2016, contiene disposizioni per il rafforzamento dell'acquisizione centralizzata ed il conseguimento di maggior economicità ed efficienza negli approvvigionamenti di beni e servizi;

Tenuto conto che l'art. 36 ter 1, comma 6, della Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.ii. prevede che "Quando non sono tenute a utilizzare le convenzioni previste dal comma 5 le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'agenzia o, in mancanza di beni o servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo. Rimane in ogni caso ferma la facoltà per le amministrazioni di

usare gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP s.p.a., ad eccezione dei casi di esclusione individuati dal comma 5. Rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.”;

Dato atto peraltro che, per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro, ai sensi dell'art. 1, c. 450 della L. 296/2006, le amministrazioni pubbliche non sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328 del D.P.R. 207/2010;

Tenuto conto di quanto sopra e richiamata, per quanto non espressamente precisato, la disciplina prevista dalla Legge Provinciale 19/07/1990 numero 23 e ss.mm.;

Richiamato altresì il nuovo Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ed in vigore a partire dal 01 luglio 2023;

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Atteso che il punto 2. dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Visti:

- la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige”;
- la Legge provinciale n. 18 dd. 09.12.2015 “Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio di Comunità n. 12 di data 28.05.2018;
- il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 10 di data 07.03.2017;
- Documento Unico di Programmazione 2024 - 2026 approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 1 di data 11.01.2024;
- Bilancio di Previsione 2024 - 2026 approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 2 di data 11.01.2024
- Piano Esecutivo di Gestione 2024 - 2026 approvato con Decreto del Presidente n. 2 di data 18.01.2024;
- lo Statuto della Comunità Alto Garda e Ledro pubblicato sul B.U.R. numero 1 del 04.01.2018;
- la Legge Provinciale 16.06.2006, n. 3 e ss. mm.ii. «Norme in materia dell'autonomia del Trentino»;
- la Legge Provinciale 06.07.2022 n. 7 “Riforma delle Comunità: modificazione della Legge Provinciale 16.06.2006, n. 3”;
- la Legge n. 136 dd. 13/08/2010 relativa al “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

Accertato che il presente atto rientra nella competenza di gestione affidatagli dal Presidente della Comunità;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- 1) di prorogare per il periodo 04.05.2024 - 03.08.2024, al fine di garantire senza soluzione di continuità la disponibilità del dispositivo multifunzione a servizio dell'Ufficio Tecnico della Comunità, il contratto stipulato, in attuazione della determinazione n. n. 667 di data 22.10.2020, con la stessa ditta Olivetti S.p.A. con sede in Strada Monte Navale n. 2/C - 10015 Ivrea (TO), partita IVA n. 02298700010, in adesione alla Convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione 31”.
- 2) di perfezionare la proroga di cui al punto precedente attraverso sottoscrizione del modulo che sarà trasmesso dalla ditta OLIVETTI S.p.A..
- 3) di impegnare la spesa complessiva di € 253,15 (207,50€ +IVA 22%) al sotto elencato capitolo di spesa del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso:

- capitolo 1650/000 (207,50 € +IVA 22%) 253,15€
 U 1.03.02.07.008 – Acquisto di servizi | Noleggio di impianti e macchinari;
 Missione 01 – Servizi istituzionali e generali, di gestione;
 Programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato.
 [Canone noleggio trimestrale =207,50€ = 830,00€/anno +IVA]

- 4) di dare atto che l'obbligazione giuridica diverrà esigibile entro il 31.12.2024.

- 5) di dare atto che alla pratica in oggetto è stato attribuito il **CIG Z662EDD727** che dovrà essere richiamato in tutte le pratiche conseguenti; la liquidazione delle somme impegnate è subordinata alla corretta acquisizione in atti della documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari e di identificazione del conto corrente, alla consegna dei beni e verifica di rispondenza degli stessi con le caratteristiche offerte e previa effettuazione della verifica di regolarità contributiva da parte della ditta incaricata (DURC).
- 6) di dare atto che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti del/la Responsabile del Servizio proponente né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui agli artt. 7 e 14 del "Codice di comportamento del personale dipendente" della Comunità Alto Garda e Ledro, approvato con decreto del Presidente n. 4 di data 25.01.2023.
- 7) di dare atto che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, "La ditta/collaboratore/consulente incaricata/o dovrà impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta che sono previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità Alto Garda e Ledro, approvato con decreto del Presidente n. 4 di data 25.01.2023, pubblicato sul sito web della Comunità alla sezione „Amministrazione trasparente“, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta. La violazione degli obblighi di comportamento potrà essere causa della risoluzione del contratto.”.
- 8) di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio della Comunità con deliberazione n. 12 di data 28/05/2018 dando atto che la sua efficacia decorrerà da tale visto.
- 9) di disporre la pubblicazione del provvedimento sull'Albo Telematico del Consorzio dei Comuni Trentini ai sensi dell'articolo 7 - comma 1 della Legge Regionale n. 8/2012.
- 10) di precisare, ai sensi dell'articolo 4 comma 4 della Legge Provinciale 30/11/1992 n. 23 e ss. mm., che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
 - straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, entro 120 giorni.

In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni.

IL RESPONSABILE DI RISULTATO
dott.ssa Michela DONATINI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

La presente Determina è stata ricevuta in data:

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Regolamento di Contabilità e si trasmette la presente determinazione al Servizio Segreteria Generale per l'inserimento nella Raccolta Ufficiale delle Determinazioni per la pubblicazione.

Registrato l'impegno con il numero sul capitolo del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2024.

Data:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Alessandro VICENTINI

ovvero

La presente determinazione viene dichiarata improcedibile, rinviata al mittente ed al Servizio di Segreteria Generale, a causa di assenza della copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento di Contabilità, come risulta dalla documentazione allegata.

Data:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Alessandro VICENTINI

SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE

Si conferma l'inserimento nella Raccolta Ufficiale delle Determinazioni al n.:

Pubblicata notizia della presente Determinazione con elenco delle determinazioni assunte nel mese di esposto all'Albo della Comunità Alto Garda e Ledro in data come da documentazione in atti

IL SEGRETARIO REGGENTE